



**Per informazioni:**

**Marino Maglietta (Pres.) - 055/24.49.71**  
**Carlo Luigi Ciapetti (Segr.) - 055/49.67.03**  
**Cecilia Torricelli (Tes.) - 055/36.60.73**  
**Fax 055/47.55.69**

## **ESTRATTO DELLO STATUTO**

### **Articolo 3 - Scopo**

Scopo dell'Associazione e' di operare affinche' i figli minori di genitori separati - futuri membri della società civile - possano vedere riconosciuto il proprio diritto di crescere mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i loro rispettivi ambiti parentali; l'Associazione intende quindi:

- contribuire ad una più evoluta applicazione delle leggi sul diritto di famiglia, delle quali intende anche promuovere il continuo aggiornamento;
- costituire un punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti pubblici o privati che operino con i medesimi propositi sui versanti giuridico, psicologico e sociale, con l'intento di sostenerne e coordinarne le iniziative;
- promuovere l'istituzione di consultori familiari pubblici a soccorso di specifiche condizioni di disagio nelle quali i minori non possano godere del diritto sopra enunciato, ovvero l'utilizzazione di strutture, professionalità private e proprie risorse associative;
- perseguire lo sviluppo di un movimento di opinione, pubblicizzando la fenomenologia della separazione dei genitori con interventi sui mezzi di comunicazione di massa, manifestazioni congressuali, notiziari, riviste e libri;
- compiere tutti quegli atti che possano comunque rendersi necessari per conseguire lo scopo sociale.

### **Articolo 4 - Soci, Modalità e Quote**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi sociali; le domande di ammissione, complete dei riferimenti anagrafici, devono essere inoltrate al Presidente; dopo averle esaminate e corredate di una nota col proprio parere, questi le sottometta al Consiglio Direttivo cui compete deliberarne l'accettazione; qualora dovessero esistere ragioni oppositive, il Consiglio Direttivo ha il potere di respingere la domanda senza obbligo di comunicazione delle motivazioni se non su formale richiesta dell'Assemblea dei Soci; la qualità di Socio impegna al rispetto dello Statuto sociale

### **Articolo 5 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione, domiciliati elettivamente presso la sede sociale: l'Assemblea Ordinaria dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Comitato Consultivo; il Comitato Scientifico.

## Il quadro in cui operiamo

La struttura familiare si è profondamente modificata in Italia nel corso degli ultimi decenni ed ha finito col diventare inadeguata ai suoi compiti di cellula elementare della società.

Fra i tanti fattori che hanno provocato questa perniciosa trasformazione, il più rilevante appare esser stato l'incredibile superficialità con cui è stata data realizzazione alla tanto attesa normativa sulla separazione e sul divorzio, norma essenziale in uno Stato democratico e laico.

Il problema è gravissimo perchè oggi i minori figli di genitori separati sono oltre un milione: ciò tocca - direttamente o indirettamente - un terzo delle famiglie italiane perchè il 30% dei minori tossicodipendenti è figlio di genitori separati e perchè il 40% dei minori suicidi apparteneva a famiglie in crisi.

Le responsabilità all'origine di questa situazione sono molte.

In primo luogo, di quelle forze politiche che hanno varato ed attuato la legge sulla separazione ed il divorzio senza preoccuparsi troppo né di valutare le conseguenze sociali di medio-lungo periodo, né di creare le infrastrutture necessarie ad un'applicazione della legge che non fosse casuale e distorta.

Così facendo, è stata lasciata ai magistrati una discrezionalità talmente ampia da permetter loro, in una interpretazione conformistica, di dare alla legge effetti assai diversi da quelli che il legislatore aveva previsto e contraddittori rispetto ad altre leggi.

Quindi un'altra grandissima fetta di responsabilità è da attribuirsi proprio ai magistrati.

Fatti divenire dalle loro associazioni sindacali più strumenti di regime che erogatori di giustizia, terrorizzati dai danni che avrebbero potuto subire nella loro carriera per le proteste dei movimenti femministi, hanno adottato una prassi decisionale ripetitiva ed allucinante.

Cerchiamo di spiegarci meglio: in una separazione può anche essere giusto ed opportuno che alla madre vengano: a) affidati i minori, b) lasciato l'uso della casa, c) deliberato un assegno di mantenimento; l'importante - nell'interesse prevalente dei minori - è che ciò avvenga *dopo una reale verifica delle rispettive ed oggettive capacità*, diverse anche macroscopicamente da situazione a situazione; inoltre, anche se la legge non parla di *responsabilità*, queste andrebbero comunque *soppesate*). Ciò non avviene e nella quasi totalità delle separazioni - esattamente nel 93,7% dei casi, il residuo 6,7% riguardando o padri magistrati o situazioni di assoluta impossibilità patologica - qualsiasi situazione venga immessa nel tritacarne burocratico della magistratura, ordinaria o minorile, da questo esce sempre fuori la stessa maleodorante salsiccia: tutto a *lei* ed a lui solo la possibilità di vedere i figli ogni 15 giorni, sempre che *lei* glielo consenta.

Nel nostro ordinamento giuridico non è previsto nulla del genere; in particolare non lo prevede la legislazione vigente in materia di matrimonio e di convivenze: nessuno - né il sindaco, né il prete, né l'ufficiale di stato civile - mette in guardia il futuro padre da questa eventualità: *basta un puro capriccio* della consorte o della convivente per ridurre lui sul lastrico e *per rovinare la vita dei figli* che eventualmente fossero nati.

In terzo luogo, una buona parte delle restanti responsabilità è da attribuirsi a quel popolo minuto di *professionisti* che agiscono - nel pubblico e nel privato - attorno alla *grande torta*.

Se nel pubblico questi sono rappresentati prevalentemente da assistenti sociali operanti in U.S.L. nelle quali devono assolvere a mille altri compiti di diversa natura, impreparati ad affrontare in maniera valida il loro compito ma forti della presunzione tipica degli ignoranti, nel privato prosperano - data la materia, resa semplice da orientamenti magistrali a senso unico - i legali che, incitando le donne ad approfittare senza scrupoli della situazione, si dedicano più allo sciacallaggio che non alla composizione delle liti e gli psicologi che, di varia e non sempre attendibile cultura, evitano sempre ed accortamente di pronunciare pareri certi.

Tutte queste figure - con poche eccezioni - riescono così a creare delle conflittualità permanenti fra i separati, assai profittevoli per loro ma totalmente contrarie all'interesse dei figli.

Infine, la colpa è anche di tutti noi genitori separati - ma anche di chi non lo è, visto che potrebbe prima o poi il fenomeno potrebbe toccare chiunque - che, preoccupati delle conseguenze ulteriormente peggiorative che ciò potrebbe avere sui figli, non abbiamo mai trovato il coraggio civile di sfidare le *vendette* di questi personaggi estranei agli interessi della famiglia e della società, accettando passivamente le loro strategie, i loro pareri, le loro incredibili sentenze.

Ma se abbiamo finora parlato di *colpe* dobbiamo anche parlare di *danno*: purtroppo **sono sempre i figli ad essere danneggiati**, sballottati da una parte all'altra, in mezzo a ricatti di ogni genere, in un clima di perenne diffamazione reciproca, di ostilità pervicace e perversa.

Carenti di figura paterna, i maschi sono suscettibili di diventare omosessuali, anche come rifiuto della presenza eccessiva della madre-donna nella loro vita, mentre le femmine, anche a causa di non rari *cattivi esempi*, tendono fin dall'adolescenza a cercare nell'uomo la figura paterna, passando di delusione in delusione. Quando questi fatti si verificano, è quasi sempre troppo tardi per poter intervenire.

## **Il nostro scopo**

Nella nostra Associazione sono presenti sia padri che madri, separati e no; al tempo stesso sono presenti figli di separati, categoria della quale cerchiamo di stimolare la partecipazione.

I padri non solo sono danneggiati patrimonialmente ma anche resi impotenti di fronte al diritto-dovere dei figli di poter contare in maniera reale e non accademica sulla esperienza e sulla disponibilità paterna.

Le madri, dal canto loro, sono invece preoccupate da un'ulteriore possibilità: può succedere che il padre - sfinito dalla ricerca di un'equa soluzione oppure vedendo nella situazione confusa un'ottima opportunità per sottrarsi ai suoi doveri - finisca col disinteressarsi dei figli.

Per questo motivo la nostra Associazione, consapevole della necessità di lasciare operante la legge sulla separazione ed il divorzio, vede l'unica soluzione possibile nella modifica della legislazione sul diritto di famiglia, auspicando l'approvazione di una legge - già presentata come proposta di legge nella passata legislatura e da ripresentare in quella attuale - che, in caso di separazione dei genitori naturali, faccia diventare i figli il soggetto primario da proteggere e da difendere. Che li faccia cioè diventare *soggetti di diritto* e non più *ostaggi* da sfruttare.

Genitori disperati di figli infelici - resi tali da un sistema politico-legislativo che è stato quasi sempre una tragica farsa - abbiamo quindi costituito **Crescere Insieme** perchè vengano rimosse quelle cause che oggi legittimano la *perdita di un genitore*, che creano le condizioni di una conflittualità senza fine, di soprusi indicibili, di disattenzione all'interesse primario dei figli ad avere un padre ed una madre. Abbiamo inoltre scelto di combattere anche nel nome di quei genitori che hanno gettato le armi, constatando di combattere contro il peggiore dei nemici: l'indifferenza pubblica e privata. Combattiamo, insomma, per noi, per loro e per chiunque altro possa un giorno o l'altro trovarsi a dover sperimentare, senza colpa alcuna, cosa rappresenti il dover passare con i propri figli solo poche ore al mese od il dover rappresentare per loro l'unico punto di riferimento.

Confluiti da alcune fra le centinaia di associazioni spontanee nate in tutta Italia fra genitori altrettanto delusi e disperati, siamo riusciti in questi pochi mesi di attività a far diventare **Crescere Insieme** un polo di riferimento comune, con buone possibilità di riuscire a vincere una battaglia civile che è in piena coerenza con gli accordi internazionali, tuttora vistosamente disattesi dall'Italia, e che considera i minori di oggi come i cittadini di domani.

# L'affidamento congiunto

Articolo di Marino Maglietta

Come è noto, la separazione dei genitori costituisce per i figli minori un trauma a volte insanabile e induce in essi gravi squilibri, tanto che spesso si rende necessario l'intervento di psicoterapeuti, nel tentativo di correggere anomalie nel comportamento e nel modo di relazionarsi con i genitori. Queste di solito consistono in atteggiamenti di antagonismo e/o diffidenza nei confronti del padre (che a volte giungono a un vero e proprio rifiuto) e in un rapporto fusionale con la madre, che si protrae pericolosamente a dispetto del passare degli anni. L'ISP, cui aderiscono sia padri che madri, vede nell'ampia e corretta utilizzazione dell'affidamento congiunto un modo di ovviare a questi perniciosi effetti delle separazioni, che interessano oggi più di un milione di ragazzi e del 25% delle famiglie.

L'affidamento congiunto (a.c.) è una possibilità offerta dal legislatore nel 1987 per disciplinare la sorte dei figli minori dopo una vicenda di separazione o divorzio, che è andato ad affiancare il tradizionale affidamento a un solo genitore. L'istituto è stato però utilizzato dai giudici in casi estremamente rari, e solo quando i genitori ne hanno fatto richiesta unitamente, partendo dall'idea che si potesse applicare solo in assenza di conflittualità tra di essi. Poiché, come è ovvio, in tali casi è del tutto indifferente utilizzare l'una o l'altra soluzione, l'a.c. ha finito per essere valutato come una specie di inutile finzione giuridica, per cui secondo logica si dovrebbe concludere che il legislatore ha operato in modo assurdo. Prima di accettare una ipotesi così estrema conviene dunque procedere ad una più attenta analisi.

Per giudicare correttamente la rilevanza e la funzionalità dell'a.c. è anzitutto necessario inquadrare tale istituto in un ambito più ampio di quello nazionale. Si osserva allora che l'a.c. è stato introdotto, e viene utilizzato in misura crescente, praticamente in ogni parte civilizzata del mondo, dal Giappone alla Svezia, dalla Finlandia all'Australia. In particolare, in 16 stati degli USA su 50 l'a.c. è la possibilità che il giudice è *obbligato* a considerare per prima, e solo nel caso che risulti tecnicamente inapplicabile è autorizzato, motivatamente, a ricorrere ad altre forme di affidamento. Nel Regno Unito, poi, con l'approvazione del "Children Act" dal 14/X/91 l'a.c. è divenuta l'unica forma legalmente ammessa, dalla quale si può derogare solo in circostanze particolarissime. In tal modo il Regno Unito si è uniformato alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, che il 28 febbraio 1985 ha caldeggiato l'applicazione di tale istituto in tutti i paesi membri.

Già questo toglie all'a.c. l'aspetto di soluzione in se stessa anomala e strana (e quindi da considerare con grande diffidenza), che così spesso gli viene attribuito in Italia, e fa apparire la norma introdotta dal legislatore semplicemente come il parziale accoglimento di quanto suggerito dal Consiglio d'Europa. Ma vediamo più in dettaglio che cosa può essere l'a.c., se correttamente inteso e utilizzato.

Tralasciando gli evidenti pregi teorici di equità e rispetto del diritto naturale, analizziamo i contenuti pratici dell'istituto procedendo a una descrizione in parallelo con la situazione attuale, che vede adottare quasi sempre l'affidamento a un solo genitore, che nel 95% circa dei casi è la madre (le decisioni diverse sono legate principalmente a situazioni di follia, alcolismo, prostituzione o altri gravi impedimenti materni).

Questo tipo di soluzione, che introduce una forte asimmetria nell'assetto familiare e in un senso che è virtualmente scontato, influenza profondamente la vicenda che precede la separazione, nonché la trattativa stessa per giungere a quella intesa che poi viene ipocritamente detta "consensuale". In questo modo anzitutto, invece che rassicurare il bambino sulla continuità del suo rapporto con entrambi i genitori, lo si mette di fronte allo spettro della perdita di uno di essi, l'evento da lui atavicamente più temuto, assai più della separazione stessa, a volte in sé e per sé perfino desiderabile. A questo si somma, immediatamente o un pò più tardi, l'angoscioso dilemma della scelta tra i genitori, spesso tendenziosamente proposta come opzione affettiva (come l'assurda domanda posta a volte ai bambini: "A chi vuoi più bene, al babbo o alla mamma?"). È anche interessante notare come questa scelta tra i genitori, che un figlio non vorrebbe mai fare, viene presentata come una garanzia democraticamente

fornita al minore. Inoltre, con la enorme differenza di possibilità tra il genitore affidatario e il non-affidatario, si creano i presupposti perché l'affidatario, quando non è persona più che saggia, possa presentare l'affidamento ottenuto come il riconoscimento ufficiale che è lui il genitore *buono*, quello che *ha ragione* rispetto all'altro, per cui poi possono facilmente crearsi nel bambino quei complessi di cui è detto all'inizio.

In secondo luogo, per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi, ne deriva la possibilità che chi si sente virtualmente certo dell'affidamento in sede di giudizio metta in atto odiose minacce e veri e propri ricatti sui sentimenti, ad es. barattando qualche ora di visita in più con aumenti dell'assegno. D'altra parte è abbastanza naturale che simili richieste siano accolte dal genitore più debole, quando ha un sincero attaccamento per i figli, finché sarà lecito dire che "con la peggior consensuale il padre ottiene sempre di più che con la migliore giudiziale". In sostanza, il fatto che nella prassi corrente il genitore non affidatario viene pressoché cancellato dalla vita dei figli, associato al fatto che è praticamente scontato chi sarà l'affidatario, introduce una gravissima turbativa nella delicata fase di trapasso dalla vita in comune alla separazione dei coniugi, generando i principali motivi di quella conflittualità tra separati la cui presenza, capovolgendo il ragionamento, viene poi invocata dai giudici per negare l'a.c. È ben noto, infatti, che le fondamentali cause di contrasto e di lite tra ex coniugi sono le possibilità di contatto con i figli per il genitore non affidatario e l'entità del contributo per il loro mantenimento: proprio i due parametri che vengono decisi al momento del distacco e la cui equità e razionalità sono direttamente correlati con l'istituto che si adotta.

È istintivo a questo punto domandarsi se è giusto considerare superate le ragioni che hanno portato a privilegiare l'affidamento ordinario, e la madre in esso. Ciò richiede indubbiamente la capacità di superare una quantità di luoghi comuni, che sopravvivono tenacemente a dispetto dell'evidenza del vivere sociale. È infatti oggi normale, anzi prevalente, che nella famiglia i genitori lavorino entrambi, che siano fuori di casa entrambi per molte ore e che quando ci sono assumano entrambi il carico domestico, anche se, magari, con compiti diversi. La madre non ha più, cioè, il ruolo esclusivo di "angelo del focolare", così come il padre non è più la persona che esce la mattina e rientra la sera, estranea e incompetente rispetto alla vita familiare. È da notare, tra l'altro, che questa visione, che sembra voler favorire la donna, è invece eredità di un privilegio maschile, dell'atteggiamento paternalistico di quanti affidavano alla donna la sovranità sulla casa e sui figli per spogliarla di ben più consistenti diritti e poteri. Non a caso sono proprio le donne più consapevoli, sagge e illuminate a mettere in pratica spontaneamente l'a.c. nello stabilire gli accordi iniziali e a lamentare semmai il fenomeno opposto, ossia una troppo scarsa partecipazione del padre separato alla vita dei figli, e a sollecitarlo in tal senso.

Consideriamo, allora, come si potrebbe attuare in pratica l'affidamento di un minore ad entrambi i genitori, con perdite di tempo minime e rispettando le sue esigenze di studio, svago ecc. Una soluzione usata con notevole successo prevede che il figlio risieda presso la madre, ma uscendo dalla scuola vada ogni giorno a casa del padre, pranzando con lui e trattenendosi da lui per studiare, salvo impegni di altro genere. Ciò equivale in sostanza ad assegnare al padre le ore che in una famiglia normale si accetta tranquillamente che siano assorbite da un doposcuola.

Per quanto riguarda gli oneri economici, diventa possibile ripartire fra i genitori direttamente i capitoli di spesa, evitando la contestatissima procedura dell'assegno. Si realizza in questo modo una sorta di affidamento alternato nell'arco della stessa giornata, e a ciascuno dei genitori resta un proprio spazio decisionale e una propria autonomia dall'altro. Ma vi sono anche altri numerosi e notevoli vantaggi: si consideri che il mantenimento diretto contiene implicitamente i parametri di aggiornamento dei costi, quindi evita al minore le continue, interminabili polemiche legate all'ISTAT, alla crescita dei figli, al modo di impiegare il denaro dell'assegno, allo spionaggio da parte di un genitore sulle variazioni di reddito dell'altro e via dicendo, dandogli nel contempo la piacevole sensazione che entrambi i genitori si occupano di lui. Inoltre, vivere il momento della separazione sapendo che le possibilità di partecipazione alla vita dei figli non sono in pericolo per alcuno dei genitori sdrammatizza l'evento a chi ora paventa il contrario, e nello stesso tempo richiama alla inalienabilità dei propri doveri chi penserebbe di



andarsene e chiudersi la porta alle spalle. E una volta consumato l'evento diventa possibile per il bambino conservare la quotidianità di rapporto con entrambi i genitori, *facendo qualcosa* con ciascuno di loro, in luogo del mortificante concetto di *visita*, e in questo modo sentendo di poter contare *effettivamente* su entrambi i genitori, così da non sentirsi diverso e meno fortunato degli altri, ma ugualmente rassicurato e protetto.

Ovviamente in funzione dell'età o delle particolari situazioni potrà verificarsi che questo modello di vita non sia sempre praticabile, o non completamente attuabile. Non è un problema: ciò che conta è che esso, o qualcosa di simile, rappresenti il costante riferimento e che si faccia uno sforzo sincero per realizzarlo come e quando possibile.

Se dunque si comprende che i due genitori, oltre ad avere la stessa importanza, come immagine, nella crescita dei figli, e gli stessi diritti in linea di principio, hanno spesso anche le medesime possibilità di seguirli, diventa difficile spiegare perché in Italia non si cerca anzitutto di salvaguardare la presenza di entrambi nella vita dei figli. La risposta a questo interrogativo invoca tipicamente la necessità che questi abbiano una guida univoca e che siano educati con una unità di intenti che i coniugi separati non possono certamente avere, appunto perché si sono separati. Inoltre ci si appella alla necessità di punti di riferimento costanti, di "certezze". Ad esempio, si sostiene che il bambino deve interagire con una sola casa per conservare il concetto di *nido*.

Tuttavia, questo tipo di risposta non appare accettabile. Si può dare per sicuro, infatti, che i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla rottura riguardavano i loro caratteri e le loro persone e non certo il bene dei figli, del quale sono entrambi ugualmente preoccupati. Può darsi benissimo, anzi è probabile, che vi siano tra loro differenze ideologiche o di concezione della vita, ma non si comprende perché dovrebbero essere temuti il pluralismo di idee e il confronto tra di esse, lo stesso compito che si vuole vedere assolto dalla scuola. E quanto alla casa, visto che la sua unicità assoluta comporta quella del genitore, cioè la perdita o del padre o della madre, non ci sono dubbi che è preferibile che il bambino cresca con due case e due genitori.

Un altro concetto che merita attento esame è la singolare scissione, spesso operata nelle analisi in negativo dell'a.c., tra interesse dei figli e interesse dei genitori. È vero che la legge è fatta ed esplicitamente scritta per la tutela dei primi, ma non va dimenticato che la sorte dei genitori non è mai indifferente per i figli, vale a dire che non ha senso rifiutare l'adozione di un certo provvedimento perché "gioverebbe *solo* al genitore non affidatario". Se l'interesse del non affidatario non è in contrasto con quello dei minori, ciò che giova a lui giova sicuramente anche a loro.

Si consideri il seguente caso. La madre di Anna, una bambina di 8 anni, si separa dal marito avendo intrecciato una relazione con un altro uomo. Il giudice affida Anna alla madre e, per non modificare le abitudini della piccola, le assegna anche l'abitazione, dove ovviamente si trasferisce anche il nuovo partner materno, mentre il padre ne viene espulso. Inoltre sentenza che questi debba passare alla moglie un assegno di mantenimento della figlia, che ovviamente finirà nelle entrate generali della nuova coppia, che lo amministrerà senza renderne alcun conto.

Si potrebbe pensare, in una analisi superficiale, che un affidamento al padre sarebbe stata la soluzione più opportuna, date le circostanze. Tuttavia, una considerazione più scrupolosa del caso induce a concludere che l'affidamento a un solo genitore, anche se attuato in questa seconda forma, era una ipotesi da scartare, nell'interesse della bambina; infatti, avrebbe potuto suonare come una condanna, o colpevolizzazione, della madre, con il grave rischio di creare in Anna dei risentimenti contro di essa. Quindi l'a.c. era la soluzione da preferire *in generale*, nell'interesse del minore. Ma c'è di più. Anche se si guardano le cose dal lato del padre si arriva alla stessa conclusione.

Infatti, una vicenda come quella vissuta dal padre di Anna, soprattutto nei suoi risvolti giuridici, è di quelle che segnano profondamente una persona, togliendogli fiducia e slancio produttivo, cosa che poi risulta di grave danno per i figli. Certamente non tocca alla "Legge" risolvere problemi psicologici, ma purtroppo in realtà si verifica spesso esattamente il contrario: è proprio l'intervento della "Legge" che crea, gratuitamente, questi problemi. In altre parole, di regola la richiesta di a.c. non è avanzata per ricevere aiuto dalla "Legge", nel tentativo di sopperire per mezzo dell'autorità del Tribunale a proprie

carenze e incapacità, ma per ottenere la restituzione di spazi e possibilità che proprio la "Legge" ha sottratto, muovendosi con passi disattenti e pigramente ripetitivi in una delicatissima sfera privata.

Visto dunque che *le ragioni che si dicono* per rifiutare l'a.c. sono alquanto inconsistenti, conviene passare in esame *quelle che non si dicono*, che sono probabilmente assai più forti. Si deve allora osservare che in Italia i giudici sono chiamati a sostenere un carico di lavoro pesantissimo, che li obbliga a decidere senza poter andare in profondità, e per di più la loro opera è valutata in funzione di un parametro di "produttività" di sentenze che spesso li condiziona, soprattutto se ambiziosi. Si aggiunga una procedura assurda, vincolata alla forma scritta, si aggiunga la totale mancanza di competenze specifiche quando si devono affrontare i delicati problemi del diritto di famiglia (si diventa magistrati senza avere mai sostenuto un esame di psicologia) e si comprenderà facilmente perché ci si rifugia tanto spesso nell'applicazione di stereotipi. Né può giovare granché l'intervento del Consulente Tecnico di Ufficio (utilizzato nel 10% circa dei casi), ove si consideri che la domanda rivolta allo psicologo, per come è formulata oggi la Legge, non è: "Come si può fare a conservare al bambino rapporti significativi con entrambi i genitori?". Ma: "Qual'è il genitore più idoneo per un affidamento esclusivo?". Come dire:

"Qual'è il genitore che è meno grave espellere dall'ambito familiare?". Tutto questo ovviamente non conduce a scartare l'ipotesi dell'a.c., ma solo a capire meglio dov'è l'ostacolo per una sua applicazione anche in Italia e cosa si deve fare per rimuoverlo. Una volta assodato che, fondamentalmente, la legge attuale non consente, nella situazione di sfascio della giustizia, di affrontare adeguatamente i problemi della famiglia divisa, non resta che lavorare per una modifica della normativa attuale.

Concludendo, è facile profezia prevedere che l'a.c. finirà per affermarsi anche in Italia, essendo l'unica soluzione verso la quale può muovere una società civile, nella quale ci si preoccupi *realmente* di proteggere i bambini da traumi evitabili e quindi non si permetta né che la separazione tra i genitori diventi separazione del bambino da uno dei genitori, né che i coniugi separati siano portati a contendersi i figli con ogni mezzo, né che quello che prevale li possa usare come strumento di vendetta o ricatto verso l'altro, né, sul versante opposto, che un genitore irresponsabile si possa disinteressare completamente della vita dei figli, limitandosi a pagare un assegno mensile, a volte, oltretutto, irrisorio.

Quanto ai tempi in cui ciò potrà avvenire, per quanto sopra illustrato non si può sperare in una inversione di tendenza delle sentenze mantenendo la legge attualmente in vigore, pur consentendo già questa, in linea di principio, di provvedere nel modo appropriato. Per un effettivo cambiamento di rotta si dovrà quindi attendere il momento in cui una nuova normativa dia all'affidamento congiunto carattere preferenziale, rendendo obbligatorio che si valuti anzitutto la possibilità di ricorrere ad esso e incoraggiando e incentivando tale soluzione presso i genitori per mezzo della mediazione familiare. L'ISP ha elaborato un progetto di legge in tal senso ed è per esso che chiama a mobilitarsi quanti condividono le medesime finalità.

>>><<<

**Firenze, 2 Giugno 1994**